



UNIONE SINDACALE DI BASE P.I. SCUOLA BOLOGNA

Alla CA del dott. Stefano Versari
USR EMILIA ROMAGNA
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
drer@postacert.istruzione.it

Alla CA del dott. Giovanni Schiavone
USP DI BOLOGNA
usp.bo@istruzione.it,
giovanni.schiavone.bo@istruzione.it
csabo@postacert.istruzione.it

**e per CC ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle SCUOLE di BOLOGNA E PROVINCIA**

Oggetto: Corretto utilizzo dei docenti specializzati di sostegno all'interno delle scuole di ogni ordine e grado

Pervengono alla nostra organizzazione numerose segnalazioni – soprattutto nelle scuole primarie ma non solo – di tentativi pressanti e continue richieste fatte ai docenti di sostegno e ai docenti curricolari di staccarsi dal proprio orario di servizio e dalla propria classe per sopperire alla mancanza di convocazione del personale supplente in caso di assenze di docenti di altre classi. Si segnala che queste richieste, in alcuni casi, sono state finanche sottoscritte dai dirigenti scolastici con ordini di servizio collettivi.

Chiediamo agli Uffici scolastici regionale e provinciale di farsi difensori con chiarezza del diritto allo studio degli studenti gravemente lesa da azioni improprie ed espressamente vietate dalla normativa vigente, anche emanando eventualmente una apposita circolare che richiami i dirigenti scolastici a più corretti comportamenti.

Ai sensi dell'art.14, c.2, della legge 104/1992 il docente di sostegno è un educatore in possesso di specifico diploma di specializzazione attinente le problematiche relative alla disabilità e all'integrazione scolastica, grazie al quale è abilitato a svolgere attività didattica di sostegno. Ai sensi dell'art. 13, c.6, gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei



UNIONE SINDACALE DI BASE P.I. SCUOLA BOLOGNA

docenti. **Utilizzare un docente di sostegno per effettuare supplenze nella propria classe o in altre, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno con disabilità.** Tale improprio utilizzo di un docente di sostegno in supplenze, infatti, priva l'alunno con disabilità dell'apporto dell'insegnante dedicato, al quale ha pienamente diritto, con tutte le conseguenze negative sul piano dell'apprendimento.

Numerose sentenze della Corte Costituzionale garantiscono e riconoscono inequivocabilmente il diritto dello studente con disabilità all'istruzione e all'educazione in quanto diritto soggettivo. Tra le altre sentenze si ricorda, in particolare, la n°80 del 26 febbraio 2010. **È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi di infortunio ad un alunno con disabilità mentre egli è impegnato nella sostituzione di un collega assente o mentre viene lasciato a gestire contemporaneamente la classe e l'alunno con disabilità senza che l'insegnante contitolare assente venga sostituito.**

Per tutte queste ragioni il docente di sostegno non può essere distratto dal proprio compito istituzionale e qualunque ordine di servizio scritto da parte di un dirigente scolastico si configurerebbe con un vero e proprio abuso perché è del tutto evidente che qualsiasi utilizzo del docente specializzato diverso dal proprio compito istituzionale risulta essere assolutamente illegale ed illegittimo.

Chiediamo pertanto all'USR Emilia Romagna e agli Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna di emanare una nota che metta fine a questo mercimonio della professionalità dei docenti specializzati di sostegno e garantisca il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Qualora continuino ad arrivare denunce per l'illegittimo utilizzo dei docenti specializzati di sostegno e per le azioni di mobbing a cui sono soggetti gli stessi nelle scuole, procederemo per le vie legali contro i singoli dirigenti scolastici, sia in relazione ai lavoratori della scuola sia in relazione al lesa diritto allo studio degli studenti con disabilità.

Bologna, 18/10/2017

**per USB SCUOLA BOLOGNA
prof.ssa Ernesta Bevar**